

**Sentenza:** n. 38 del 24 febbraio 2015

**Materia:** tutela dell'ambiente

**Parametri invocati:** art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** artt. 19, 56, commi 1 e 4, e 55 della legge della Regione Veneto 2 aprile 2014, n. 11

**Esito:**

1- illegittimità costituzionale dell'art. 65 della legge della Regione Veneto 2 aprile 2014, n. 11;

2- non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Veneto n. 11 del 2014;

3- non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1 e 4, della legge della Regione Veneto n. 11 del 2014

**Estensore nota:** Federica Fradella

**Sintesi:** Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, degli artt. 19, 56, commi 1 e 4, e 65, della legge della Regione Veneto 2 aprile 2014, n. 11.

La prima censura sollevata dal ricorrente riguarda l'art. 65 della legge regionale in commento. In particolare, secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri, la norma, prevedendo che la Giunta regionale, con apposite linee guida, escluda determinati interventi a tutela della rete ecologica regionale «Natura 2000» dalla valutazione di incidenza ambientale (VINCA), violerebbe l'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione. Nel dettaglio la norma confliggerebbe con la disciplina contenuta nell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), come modificato dall'art. 6 del d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), ai sensi della quale sarebbe necessario l'assoggettamento a tale valutazione di incidenza ambientale di ogni piano, progetto o intervento suscettibile di incidere sullo stato di conservazione dell'equilibrio ambientale.

Il ricorrente solleva, inoltre, questione di legittimità costituzionale, in riferimento ai medesimi parametri, dell'art. 56, commi 1 e 4, della l.r. 11/2014 della Regione Veneto. Tale norma consente, nelle parti impugnate, la combustione controllata di materiali agricoli e vegetali sul luogo di produzione, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini, escludendo che essa costituisca attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita. Le disposizioni contrasterebbero con la disciplina contenuta nell'art. 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nella direttiva del 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive).

Infine è stato impugnato l'art. 19, della legge regionale in commento, nella parte in cui autorizza la Giunta regionale a prevedere, nel rapporto con gli appaltatori, la compensazione dell'onere per la

realizzazione dei lavori di manutenzione dei corsi d'acqua con il valore del materiale litoide estratto riutilizzabile. Secondo il ricorrente la norma violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. in quanto in contrasto con la disciplina in materia di «sottoprodotti» contenuta negli artt. 183, comma 1, lettera qq), e 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo).

In relazione alla prima censura la Corte costituzionale rileva preliminarmente che la disciplina della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) sulle aree protette ai sensi di «Natura 2000», contenuta nell'art. 5 del regolamento di cui al d.P.R. n. 357 del 1997, attuativa della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, deve ritenersi ricompresa nella «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», rientrando nella competenza esclusiva statale. Ne consegue, pertanto, il divieto per il legislatore regionale di adottare disposizioni, come l'art. 65, che esentano alcune tipologie di interventi dalla valutazione di incidenza ambientale. Di talché la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 65 della legge della Regione Veneto 2 aprile 2014, n. 11, dato il palese contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost.

Quanto all'art. 56 della legge in commento, la Corte afferma che, come recentemente espressasi in proprie pronunce (sentenza n. 16 del 2015), l'attività di abbruciamento in loco di residui vegetali costituisce ordinaria pratica applicata in agricoltura e nella silvicoltura e, pertanto, esclusa dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, richiamata dal ricorrente. Il legislatore regionale, quindi, è intervenuto legittimamente, essendo la materia «agricoltura» rientrando nella competenza di carattere residuale per le Regioni a statuto ordinario. Risulta, dunque, non fondata la censura sollevata dal ricorrente.

Infine, relativamente alla questione proposta nei confronti dell'art. 19 della l.r. 11/2014 della Regione Veneto, la Corte sottolinea che la disposizione si occupa del problema della remunerazione degli appalti per opere di regimazione dei corsi d'acqua tramite compensazione, precisandone alcune modalità di computo e istituendo i necessari capitoli di bilancio. L'oggetto e la ratio della disposizione in esame sono di ordine finanziario-contabile e in questo ambito la norma impugnata deve pertanto ricondursi. Dunque la disposizione impugnata non avrebbe alcuna incidenza sulla tutela dell'ambiente e, per tali motivi, la Corte dichiara la non fondatezza della questione sollevata in merito a tale norma.